

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DI ALEA AMBIENTE SPA**

PROT. N. 2782

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art. 163 del D.lgs. 50/2016 disciplinante le ipotesi di procedure di affidamento in caso di somma urgenza e di protezione civile;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 1/2018 "Codice della protezione Civile";

VISTO l'art. 140 del D.lgs. 36 del 2023 che, per effetto del D.L. c.d. "Maltempo" approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 35 del 23 maggio 2023, risulta di imminente entrata in vigore;

DATO ATTO

- Che, a partire dalla giornata del 16 maggio 2023, la Regione Emilia – Romagna e, in particolare, i territori delle Province di Ravenna e di Forlì-Cesena sono stati colpiti da eventi meteorici eccezionali che, causando frane, esondazioni di fiumi e smottamenti, hanno determinato una situazione emergenziale di estrema gravità;
- Che, a causa dei sopra citati eventi, sono stati provocati danni ad edifici, cose e persone con il rischio di gravi conseguenze relative alla salute pubblica e all'ambiente;

CONSIDERATA pertanto l'attuale situazione emergenziale, il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia Romagna ha emesso l'Ordinanza n. 66 del 18 maggio 2023 contenente le disposizioni di somma urgenza relative alla gestione dello smaltimento dei rifiuti prodotti a seguito dell'evento alluvionale di Maggio 2023 che ha interessato i territori della Regione Emilia Romagna;

PRESO ATTO che tale Ordinanza è stata emessa in virtù del D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare dell'art. 191 che prevede che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

DATO ATTO che l'ordinanza di cui sopra, riconoscendo la sussistenza *"della necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dall'alluvione ancora in corso affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali"*, dispone di conseguenza l'attuazione di misure idonee *"per provvedere con urgenza alla rimozione e alla gestione dei rifiuti generati dagli eventi riducendo al minimo gli impatti ambientali e sanitari"*;

CONSIDERATO pertanto che ALEA Ambiente S.p.A., essendo gestore per il territorio dei 13 Comuni della Provincia di Forlì-Cesena (colpiti dall'evento alluvionale) dei servizi pubblici di raccolta (anche differenziata), di trasporto nonché di recupero, valorizzazione, intermediazione e commercio dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonché, più in generale, la produzione e la fornitura di servizi nel settore ambientale, al fine di assicurare maggiore celerità nelle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti urbani, ha necessità indifferibile di affidare in via d'urgenza ad imprese terze autorizzate il servizio di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nell'ambito dell'evento alluvionale, nel rispetto di quanto previsto dalla sopra citata ordinanza;

RILEVATO che la predetta Ordinanza, al paragrafo 1) identifica specificatamente i rifiuti interessati dagli eventi alluvionali, quali *"i rifiuti provenienti da edifici pubblici e privati, compresi anche i fanghi, i rifiuti liquidi di cui all'articolo 110, comma 3, lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo n. 152/2006, nonché dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, delle fosse settiche, ovvero portati dai corsi d'acqua in piena ovvero giacenti sulle spiagge, sono classificati come rifiuti urbani. Ai rifiuti solidi urbani indifferenziati è attribuito prevalentemente il codice EER 20.03.01, ovvero 20.03.07 per i rifiuti ingombranti, ferma restando la possibilità di attribuire il codice EER 20.03.99 ove ne ricorrano le condizioni. Ai rifiuti liquidi sopra richiamati sono attribuiti i codici EER 20.03.04 e 20.03.06."*;

PRESO ATTO infatti che, in virtù di quanto previsto dal paragrafo 8) della sopra citata ordinanza, *“i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) sono autorizzati ad aumentare, in deroga ai vigenti titoli autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208, 214, 216 e del titolo III-bis della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, e nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea al solo fine di accogliere i rifiuti di cui al punto 1 e per il tempo di vigenza dell'ordinanza, assicurandone la corretta gestione”*;

PRESO ATTO inoltre che, ai sensi del paragrafo 14) dell'Ordinanza, *“gli impianti di destinazione dei rifiuti solidi e liquidi di cui alla presente ordinanza, in deroga all'elenco delle tipologie già autorizzate, sono autorizzati a trattare anche i codici EER 20.03.01, 20.03.07, 20.03.99, 20.03.04 e 20.03.06”*;

RICONOSCIUTO quindi un rischio per la salute pubblica e sussistendo le condizioni urgenti ed indifferibili per disporre gli affidamenti diretti dei **servizi di raccolta, trasporto, movimentazione e allontanamento di rifiuti urbani**, così come identificati dal paragrafo 1) dell'Ordinanza sopra citata, stante la disponibilità degli operatori di procedere all'esecuzione in via d'urgenza del servizio e dei mezzi nel rispetto dei principi di economicità e celerità del procedimento amministrativo;

RICHIAMATA altresì la procura speciale rilasciata con atto del Notaio Avv. Marco Maltoni di Forlì in data 30/03/2023, Rep. n. 43301 e Racc. n. 28859, registrato in Forlì il 3 aprile 2023 al n. 2560, con la quale è stato nominato Direttore Generale della Società Alea Ambiente S.p.A., a far data dal 01/04/2023, e, in qualità di tale funzione, gli è stato affidato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per tutti procedimenti relativi a forniture/servizi/concessioni fino all'importo di € 100.000,00 (IVA esclusa);

DATO ATTO che l'art. 140, comma 6 del D.lgs 36 del 2023 prevede che *“6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del*

codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. **La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità** derivanti dall'evento, e comunque per un **termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento**, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; **in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo**”;

DATO ATTO che l'art. 7, comma 1 del Dlgs 1 del 2018 prevede che “Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in: a) emergenze connesse con **eventi calamitosi di origine naturale** o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria”;

DATO ATTO che, da quanto scritto sopra, emerge chiaramente la natura calamitosa di origine naturale che ha determinato gli eventi emergenziali;

DATO ATTO che l'affidamento degli appalti di servizi, ai sensi dell'art. 140 del D.lgs 36 del 2023 è consentito anche per importi pari o superiori ad € 140.000,00, ai sensi del comma 9 del suddetto articolo, con le riserve del suddetto articolo in ordine alla definizione del prezzo;

DATO ATTO che il RUP, alla luce di quanto sopra rappresentato, ha ordinato l'esecuzione immediata dei servizi sopra citati procedendo agli affidamenti diretti necessari a far fronte in urgenza alla situazione emergenziale creatasi.

VISTO l'art. 140, comma 4, del D.lgs 36 del 2023, il quale al pari di quanto già previsto dall'art. 163 del D.lgs 50 del 2016, stabilisce che “4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa dei lavori entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della

spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

DATO atto che con il presente provvedimento si assolvono anche gli obblighi motivazionali di cui al citato articolo e si assume contestualmente iò provvedimento che provvede alla copertura della spesa;

DATO ATTO che i suddetti soggetti hanno dichiarato *"il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento"*, secondo quanto previsto dall'art. 104, comma 7 del D.gs 36 del 2023;

DATO ATTO che i suddetti corrispettivi sono stati definiti consensualmente con i singoli affidatari e che, in mancanza di un prezzario di riferimento, i suddetti soggetti si sono impegnati a fornire i servizi *"ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità"*, secondo quanto previsto dall'art. 140, comma 9 del D.lgs 36 del 2023 e già stabilito dal citato art. 163 del D.lgs 50 del 2016;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di approvare gli affidamenti dei servizi sopra indicati e di dare atto che la relativa spesa trova copertura nel bilancio, con riserva di quantificazione dell'importo esatto in funzione delle prestazioni eseguite e rendicontate;

di provvedere ai sensi dell'art. 140 comma 9 D.lgs 36 del 2023, a mente del quale *"La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo"*;



Società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.

di provvedere alla pubblicazione della presente determina, ai sensi dell'art. 140, comma 10 del D.lgs 36 del 2023

di provvedere alla trasmissione all'ANAC della presente determina, ai sensi dell'art. 140, comma 11 del D.lgs 36 del 2023;

Forlì, 23 maggio 2023

Il Direttore Generale
Dott. Gianluca Tapparini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Tapparini", is written over the printed name of the General Director.

ALEA AMBIENTE S.P.A.
Sede Legale

Via Innocenzo Golfarelli 123, - 47122 Forlì - Italy
alea.ambiente@legalmail.it

C.F. - P.IVA - Reg. Imp. FO: 04338490404 - Numero Rea 403203
Capitale Sociale Euro 6.000.000,00.= i.